

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per i trasporti e il turismo*

PROVVISORIO  
2006/0196(COD)

12.3.2007

**\*\*\*I**

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo  
e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno  
completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari  
(COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Markus Ferber

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	20



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

**sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo  
e del Consiglio che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del  
mercato interno dei servizi postali comunitari  
(COM(2006)0594 – C6-0354/2006 – 2006/0196(COD))**

**(Procedura di codecisione: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0594)<sup>1</sup>,
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafo 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0354/2006),
  - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione

---

Emendamenti del Parlamento

---

### Emendamento 1 CONSIDERANDO 14

(14) Gli sviluppi nei mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri

(14) Gli sviluppi nei mercati limitrofi di comunicazioni hanno avuto un impatto su varie regioni della Comunità e segmenti della popolazione, nonché sull'utilizzo di servizi postali. La coesione territoriale e sociale dovrebbe essere mantenuta, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando la flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE, è opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva. Al fine di garantire la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso.

possono adeguare alcuni servizi specifici alla domanda locale applicando la flessibilità prevista dalla direttiva 97/67/CE, è opportuno mantenere pienamente il servizio universale e i requisiti qualitativi esposti nella suddetta direttiva. ***A fini di chiarezza sembra opportuno confermare che il servizio universale copre al minimo la fornitura di servizi a tariffe unitarie.*** Al fine di garantire la prosecuzione dell'apertura del mercato a vantaggio di tutti gli utenti, in particolare i consumatori e le piccole e medie imprese, gli Stati membri devono seguire e sorvegliare gli sviluppi del mercato. Devono adottare le misure regolamentari appropriate, previste dalla direttiva, per garantire che l'accessibilità ai servizi postali continui a soddisfare le esigenze degli utenti, garantendo, se del caso, un numero minimo di servizi allo stesso punto di accesso.

#### *Motivazione*

*Il servizio universale dovrebbe divenire, in relazione ai singoli invii, uno strumento della protezione dei consumatori. Gli operatori degli invii in massa non hanno bisogno della protezione tramite il servizio universale; la spedizione di invii in massa può essere effettuata nell'ambito della concorrenza conformemente alla domanda.*

#### Emendamento 2 CONSIDERANDO 18

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. ***Tali alternative includono il ricorso a procedure di appalto pubblico e, ogniqualvolta*** gli obblighi di servizio

(18) In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. ***Ogniqualvolta*** gli obblighi di servizio universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per

universale comportino costi netti e rappresentino un onere indebito per l'impresa designata, la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva, **come stabilire che i profitti derivanti da altre attività dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnate, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale.**

l'impresa designata **e nessuna impresa si sia impegnata a fornire il servizio senza una compensazione, gli Stati membri applicano una procedura di appalto pubblico al fine di scegliere l'impresa che fornirà il servizio dietro compensazione. Le alternative per il finanziamento comprendono** la compensazione pubblica e la condivisione dei costi fra fornitori del servizio e/o utenti secondo modalità trasparenti e mediante la partecipazione a un fondo di compensazione. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario, purché compatibili con la presente direttiva.

### Emendamento 3 CONSIDERANDO 21

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto, gli Stati membri possono **ad esempio consentire alle imprese di scegliere fra l'obbligo di fornire un servizio o quello di contribuire finanziariamente ai costi sostenuti da un'altra impresa per fornire tale servizio, ma non dovrebbe più essere consentito di imporre contemporaneamente, da un lato, l'obbligo di partecipare a un meccanismo di condivisione dei costi e, dall'altro, obblighi di servizio universale o di qualità, volti allo stesso obiettivo.** È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni e

(21) Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di utilizzare l'autorizzazione e le licenze individuali ogniqualvolta ciò sia giustificato e proporzionato all'obiettivo perseguito. Tuttavia, come emerge dalla terza relazione sull'applicazione della direttiva 97/67/CE, appare necessario proseguire l'armonizzazione delle condizioni che possono essere introdotte per ridurre le barriere ingiustificate alla fornitura di servizi sul mercato internazionale. In questo contesto, gli Stati membri possono **continuare a subordinare la concessione di autorizzazioni agli obblighi del servizio universale quando si tratta di designare un'impresa come fornitore del servizio universale. Per quanto riguarda le imprese diverse dai fornitori del servizio universale, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati solamente a imporre un obbligo a contribuire a un fondo di compensazione. Tali imprese dovrebbero avere la possibilità di fornire il servizio universale invece di effettuare un contributo**

licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale nominati.

*finanziario*. È inoltre opportuno chiarire che alcune delle disposizioni in materia di autorizzazioni e licenze non si dovrebbero applicare ai fornitori del servizio universale nominati.

#### Emendamento 4 CONSIDERANDO 22

(22) In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità globale del servizio postale. Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi e servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull'esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica.

(22) In una situazione in cui varie imprese postali forniscono servizi nel settore del servizio universale, è opportuno chiedere a tutti gli Stati membri di valutare se taluni elementi dell'infrastruttura postale o taluni servizi normalmente forniti da fornitori del servizio universale dovrebbero essere resi accessibili ad altri operatori che forniscono servizi simili, al fine di promuovere una concorrenza efficace e/o proteggere utenti e consumatori garantendo la qualità globale del servizio postale. ***Laddove esistano vari fornitori del servizio universale con reti postali regionali, gli Stati membri dovrebbero altresì valutare e, se del caso, garantire la loro interoperabilità al fine di impedire ostacoli al rapido trasporto di invii postali.*** Poiché la situazione giuridica e di mercato di questi elementi e servizi è diversa nei vari Stati membri, è opportuno esigere da questi ultimi semplicemente che adottino una decisione informata sull'esigenza, la portata e la scelta dello strumento regolamentare, se del caso anche in materia di condivisione dei costi. Tale disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di adottare misure atte a garantire la trasparenza e la natura non discriminatoria delle condizioni di accesso alla rete postale pubblica.

#### *Motivazione*

*Conformemente all'articolo 4 gli Stati membri possono designare vari fornitori del servizio universale per diverse parti del loro territorio nazionale. Un'insufficiente interoperabilità tra le diverse reti postali potrebbe nel complesso ostacolare la fornitura, in condizioni affidabili, del servizio universale nello Stato membro in questione. Quando i fornitori del servizio*



*universale, che gestiscono le varie reti, non giungono ad un accordo sull'interoperabilità, gli Stati membri devono adottare di conseguenza le necessarie regolamentazioni.*

Emendamento 5  
CONSIDERANDO 25

*(25) In considerazione delle specificità nazionali di cui si deve tenere conto nella regolamentazione delle condizioni in cui il fornitore di servizi storico deve operare in un ambiente pienamente competitivo, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di scegliere le forme più efficaci per controllare le sovvenzioni incrociate.* **soppresso**

*Motivazione*

*Il controllo delle sovvenzioni incrociate da parte degli Stati membri sarebbe incompatibile con il sistema introdotto dal trattato CE in base al quale tale compito è di competenza della Commissione.*

Emendamento 6  
CONSIDERANDO 26

(26) In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione, che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

(26) In considerazione della transizione a un mercato pienamente competitivo **e al fine di garantire che le sovvenzioni incrociate dal servizio universale al servizio non universale non pregiudichino il vantaggio concorrenziale di quest'ultimo**, è opportuno continuare a esigere dagli Stati membri che mantengano l'obbligo per i fornitori del servizio universale di tenere conti separati e trasparenti, fatti salvi gli adeguamenti necessari. Tale obbligo dovrebbe consentire alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità della concorrenza e alla Commissione di disporre delle informazioni necessarie per adottare decisioni connesse al servizio universale e controllare l'equità delle condizioni di mercato fino a quando la concorrenza sarà effettiva. La cooperazione fra autorità nazionali di regolamentazione,

che continueranno a sviluppare criteri di riferimento e orientamenti nel settore, dovrebbe contribuire all'applicazione armonizzata di tali norme.

*Motivazione*

*La separazione contabile (articolo 14) è di importanza fondamentale per il funzionamento del mercato. Deve essere garantita un'imputazione dei costi comuni in base all'origine affinché mediante un'imputazione eccessiva al servizio universale non vengano mantenuti artificialmente bassi i costi di quei servizi che non rientrano nel servizio universale.*

Emendamento 7

CONSIDERANDO 26 BIS (nuovo)

***(26 bis) Al fine di rafforzare la certezza giuridica e facilitare le decisioni in materia di investimento di tutti gli operatori postali, la Commissione dovrebbe formulare orientamenti sull'applicazione delle regole di concorrenza e delle norme relative agli aiuti di Stato nel settore postale mediante una comunicazione interpretativa o altri mezzi, compresi orientamenti sui principi di imputazione dei costi di cui all'articolo 14, paragrafo 3.***

*Motivazione*

*Nel mercato dei servizi postali vi è un chiaro bisogno di indicazioni interpretative da parte della Commissione relativamente alle norme in materia di concorrenza e di aiuti di Stato.*

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo)  
Articolo 3, paragrafo 1 (Direttiva 97/67/CE)

***(2 bis) L'articolo 3, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:***

***"1. Gli Stati membri assicurano che gli utenti godano del diritto a un servizio universale che comprenda la fornitura permanente di un servizio postale di una determinata qualità ovunque sul loro territorio a prezzi ragionevoli per tutti gli***

**utenti.**

***Il servizio universale è al minimo esteso ai servizi postali forniti a tariffa unitaria."***

*Motivazione*

*Il servizio universale dovrebbe essere ulteriormente sviluppato in uno strumento della protezione dei consumatori. Gli operatori degli invii in massa non hanno bisogno della protezione tramite il servizio universale; la spedizione di invii in massa può essere effettuata nell'ambito della concorrenza conformemente alla domanda.*

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 4

Articolo 4, paragrafo 2 (Direttiva 97/67/CE)

2. Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi nominati.

2. Gli Stati membri possono decidere di nominare una o più imprese come fornitori del servizio universale per una parte o per la totalità del territorio nazionale e per vari elementi del servizio universale stesso. In tal caso, definiscono, nel rispetto del diritto comunitario, gli obblighi e i diritti attribuiti ad essi. Queste informazioni vengono pubblicate. In particolare, gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le condizioni a cui viene affidato il servizio universale si basino su principi di obiettività, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato e che la nomina delle imprese come fornitori del servizio universale sia limitata nel tempo. ***Gli Stati membri assicurano che nessun elemento o parte dell'obbligo del servizio universale sia imposto a più di un'impresa.*** Gli Stati membri notificano alla Commissione l'identità del fornitore o dei fornitori del servizio universale da essi nominati.

*Motivazione*

*L'emendamento è volto a garantire che gli Stati membri non dichiarino tutti i titolari delle licenze come fornitori designati dal servizio universale. Viene chiarito che ogni parte e/o ogni elemento del servizio universale può essere imposto a una sola impresa. Tale limitazione non pregiudica la garanzia del servizio universale e lascia agli Stati membri anche la possibilità di nominare diversi fornitori del servizio universale.*

Emendamento 10  
ARTICOLO 1, PUNTO 8  
Articolo 7, paragrafo 2 (Direttiva 97/67/CE)

**2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità delle norme applicabili in materia di appalti pubblici.** **soppresso**

*Motivazione*

*Qualora un fornitore (designato) del servizio universale richieda una compensazione finanziaria per la prestazione del servizio universale, deve essere introdotto l'obbligo di effettuare un appalto. L'obiettivo è di limitare, mediante l'elemento concorrenziale dell'appalto, il bisogno finanziario (da coprire mediante risorse pubbliche o un fondo) a quello di un fornitore di servizi efficiente. Una compensazione dovrebbe essere concessa solamente quando nessuna impresa è disposta a fornire il servizio universale senza una compensazione.*

Emendamento 11  
ARTICOLO 1, PUNTO 8  
Articolo 7, paragrafo 3, alinea (Direttiva 97/67/CE)

3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale, possono:

3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale, quali previsti dalla presente direttiva, comportano un costo netto e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il prestatore del servizio universale **e non vi è alcuna impresa disposta a fornire il servizio universale senza compensazione**, possono:

*Motivazione*

*Qualora un fornitore (designato) del servizio universale richieda una compensazione finanziaria per la prestazione del servizio universale, deve essere introdotto l'obbligo di effettuare un appalto. L'obiettivo è di limitare, mediante l'elemento concorrenziale dell'appalto, il bisogno finanziario (da coprire mediante risorse pubbliche o un fondo) a quello di un fornitore di servizi efficiente. Una compensazione dovrebbe essere concessa solamente quando nessuna impresa è disposta a fornire il servizio universale senza una compensazione.*

Emendamento 12  
ARTICOLO 1, PUNTO 8  
Articolo 7, paragrafo 3, frase conclusiva (Direttiva 97/67/CE)

***3. Gli Stati membri assicurano che la/le impresa/e che hanno diritto a ricevere una compensazione siano scelte mediante una procedura di appalto pubblico e che la fornitura del servizio universale sia attribuita all'offerente in grado di fornire tali servizi al prezzo più basso.***

*Motivazione*

*Qualora un fornitore (designato) del servizio universale richieda una compensazione finanziaria per la prestazione del servizio universale, deve essere introdotto l'obbligo di effettuare un appalto. L'obiettivo è di limitare, mediante l'elemento concorrenziale dell'appalto, il bisogno finanziario (da coprire mediante risorse pubbliche o un fondo) a quello di un fornitore di servizi efficiente. Una compensazione dovrebbe essere concessa solamente quando nessuna impresa è disposta a fornire il servizio universale senza una compensazione.*

Emendamento 13  
ARTICOLO 1, PUNTO 8  
Articolo 7, paragrafo 4 (Direttiva 97/67/CE)

4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo ***o di adempiere gli obblighi del servizio universale.*** Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

4. Se il costo netto viene ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera (b), gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori e/o degli utenti dei servizi e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, all'obbligo di contribuire finanziariamente al fondo. Soltanto i servizi di cui all'articolo 3 possono essere finanziati in tal modo.

*Motivazione*

*Cfr. emendamenti del relatore all'articolo 9, paragrafo 2.*

Emendamento 14  
ARTICOLO 1, PUNTO 10  
Articolo 9, paragrafo 2, comma 2, alinea (Direttiva 97/67/CE)

La concessione di autorizzazioni può: ***Ogniqualevolta gli Stati membri designino una o più imprese come fornitori del servizio universale conformemente all'articolo 4, paragrafo 2, la concessione di autorizzazioni per tali imprese può:***

*Motivazione*

*Con tale emendamento viene limitata la possibilità di imporre alle imprese la fornitura del servizio universale o di altre prestazioni ai fornitori designati del servizio universale. Ai concorrenti può invece essere richiesto esclusivamente un contributo finanziario. Inoltre, ai concorrenti viene data la possibilità (di scelta) di fornire, invece di un contributo finanziario, il servizio universale stesso (cfr. ulteriori emendamenti del relatore all'articolo 9, paragrafo 2).*

Emendamento 15  
ARTICOLO 1, PUNTO 10  
Articolo 9, paragrafo 2, comma 2 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

***La concessione di autorizzazioni per i fornitori di servizi diversi dai fornitori designati del servizio universale può, se del caso, essere soggetta all'obbligo di effettuare un contributo finanziario al meccanismo di condivisione di cui all'articolo 7.***

***Gli Stati membri possono consentire a tali imprese di scegliere tra l'obbligo di contribuire al meccanismo di condivisione o di conformarsi a un obbligo di servizio universale.***

*Motivazione*

*Con tale emendamento viene limitata la possibilità di imporre alle imprese la fornitura del servizio universale o di altre prestazioni ai fornitori designati del servizio universale. Ai concorrenti può invece essere richiesto esclusivamente un contributo finanziario. Inoltre, ai concorrenti viene data la possibilità (di scelta) di fornire, invece di un contributo finanziario, il servizio universale stesso (cfr. ulteriori emendamenti del relatore all'articolo 9, paragrafo 2).*

Emendamento 16  
ARTICOLO 1, PUNTO 10  
Articolo 9, paragrafo 2, comma 3, trattino 2 (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

**– per gli stessi requisiti di qualità,  
disponibilità o esecuzione imporre a un  
fornitore di servizi obblighi di servizio  
universale e, al tempo stesso, di  
contribuire finanziariamente a un  
meccanismo di condivisione dei costi;**

**soppresso**

*Motivazione*

*Con tale emendamento viene limitata la possibilità di imporre alle imprese la fornitura del servizio universale o di altre prestazioni ai fornitori designati del servizio universale. Ai concorrenti può invece essere richiesto esclusivamente un contributo finanziario. Inoltre, ai concorrenti viene data la possibilità (di scelta) di fornire, invece di un contributo finanziario, il servizio universale stesso (cfr. ulteriori emendamenti del relatore all'articolo 9, paragrafo 2).*

Emendamento 17  
ARTICOLO 1, PUNTO 10  
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

***3 bis. La direttiva non interessa le  
responsabilità degli Stati membri in  
materia di regolamentazione delle  
condizioni di lavoro nel settore postale.  
  
In particolare gli Stati membri possono  
adottare misure nel settore  
precedentemente riservato degli invii di  
corrispondenza in linea con la  
legislazione comunitaria al fine di  
mantenere le condizioni di lavoro in tale  
settore.***

*Motivazione*

*Una concorrenza più equa in un determinato Stato membro può funzionare solamente se viene garantito un livello minimo di sicurezza sociale per tutti gli occupati in tale settore.*

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 13  
Articolo 11 bis (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

Ogniqualevolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali, cassette di raccolta e recapito, informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di redirezione, servizio di rinvio al mittente.

Ogniqualevolta ciò sia necessario per tutelare gli interessi degli utenti e/o per promuovere una concorrenza efficace, e alla luce delle condizioni nazionali, gli Stati membri garantiscono condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie per i seguenti elementi dell'infrastruttura o dei servizi postali: sistema di codice di avviamento postale, basi dati di indirizzi, cassette postali, cassette di raccolta e recapito, **servizi di distribuzione**, informazioni sui cambiamenti di indirizzo, servizio di redirezione, servizio di rinvio al mittente.

*Motivazione*

*L'accesso a un'ampia e fitta rete di distribuzione può rappresentare un criterio importante nella scelta di un fornitore di servizi postali, in particolare per le imprese clienti. Per garantire un'effettiva apertura del mercato l'accesso a un sistema di distribuzione dovrebbe pertanto essere incluso nell'elenco di cui all'articolo 11 bis.*

Emendamento 19  
ARTICOLO 1, PUNTO 14  
Articolo 12, trattino 1 (Direttiva 97/67/CE)

– i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti o ipovedenti,

– i prezzi debbono essere ragionevoli e permettere di fornire servizi accessibili all'insieme degli utenti. **Le autorità nazionali di regolamentazione definiscono chiaramente l'abbordabilità di un invio di corrispondenza.** Gli Stati membri possono mantenere o introdurre un servizio postale gratuito per gli utenti non vedenti o ipovedenti,

*Motivazione*

*Nell'interesse della protezione del consumatore è importante che nella direttiva sui servizi postali venga sancito il requisito di prezzi ragionevoli. Tuttavia si dovrebbe creare maggiore chiarezza relativamente al concetto di prezzi "ragionevoli". Ciò non può aver luogo a livello europeo, bensì a livello nazionale tramite le autorità di regolamentazione.*



Emendamento 20  
ARTICOLO 1, PUNTO 14  
Articolo 12, trattino 2 (Direttiva 97/67/CE)

– i prezzi devono essere correlati ai costi e stimolare guadagni in termini di efficienza; **ogniquale volta ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, gli Stati membri possono decidere di applicare una tariffa uniforme a tutto il territorio nazionale e/o ai territori di altri Stati membri, per i servizi forniti a tariffa unitaria o per altri invii,**

– i prezzi devono essere correlati ai costi e stimolare guadagni in termini di efficienza; **le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre una tariffa uniforme nel territorio sotto la loro responsabilità ai servizi forniti a tariffa unitaria,**

*Motivazione*

*Il concetto "pubblico interesse" non contribuisce in alcun modo a chiarire la disposizione e dovrebbe pertanto essere evitato in tale contesto.*

Emendamento 21  
ARTICOLO 1, PUNTO 15  
Articolo 14, paragrafo 3, lettera (b), punto (iii bis) (nuovo) (Direttiva 97/67/CE)

**(iii bis) i costi comuni necessari alla prestazione di servizi universali e servizi non universali possono non essere interamente imputati ai servizi universali; gli stessi fattori di costo devono essere applicati sia ai servizi universali sia ai servizi non universali.**

*Motivazione*

*Deve essere garantita un'imputazione dei costi comuni in base all'origine affinché mediante un'imputazione eccessiva al servizio universale non vengano mantenuti artificialmente bassi i costi di quei servizi che non rientrano nel servizio universale.*

Emendamento 22  
ARTICOLO 1, PUNTO 15  
Articolo 14, paragrafo 8 (Direttiva 97/67/CE)

8. Se un determinato Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se

8. Se un determinato Stato membro non ha istituito un meccanismo di finanziamento per la copertura del servizio universale, come autorizzato dall'articolo 7, e se

l'autorità nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo. L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.

l'autorità nazionale di regolamentazione si è accertata che nessuno dei fornitori del servizio universale designati in tale Stato membro abbia ricevuto sovvenzioni statali, occulte o di altro tipo, e che la concorrenza nel mercato è pienamente efficace, tale autorità può decidere di non applicare i requisiti del presente articolo.

***Ciononostante, il presente articolo si applica ai fornitori storici del servizio universale finché non saranno stati nominati altri fornitori del servizio universale.*** L'autorità nazionale di regolamentazione informa la Commissione anticipatamente di siffatte decisioni.

#### *Motivazione*

*L'articolo 14 è di importanza fondamentale per l'imputazione dei costi e di conseguenza in ultima analisi, per il funzionamento della concorrenza. Anche se non sono ancora stati nominati altri fornitori del servizio universale, devono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 14 affinché non vengano creati ostacoli all'accesso al mercato tramite l'imputazione dei costi.*

#### Emendamento 23

##### ARTICOLO 1, PUNTO 20

Articolo 22 bis, paragrafo 1, lettera (b) (Direttiva 97/67/CE)

***(b) a fini statistici chiaramente definiti.***

***soppresso***

#### *Motivazione*

*I dati fondamentali dovrebbero essere rilevati conformemente alla lettera a) già dalle autorità di regolamentazione. Ai fini della semplificazione e della limitazione della burocrazia si dovrebbe pertanto sopprimere la lettera b).*

#### Emendamento 24

##### ARTICOLO 1, PUNTO 21

Articolo 23 (Direttiva 97/67/CE)

Ogni ***tre*** anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate

Ogni ***quattro*** anni, e per la prima volta non oltre il 31 dicembre 2011, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della direttiva, che includa adeguate

informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

informazioni relative allo sviluppo del settore, in particolare per quanto riguarda i modelli economici, sociali, occupazionali e gli aspetti tecnologici, nonché alla qualità dei servizi. Tale relazione è corredata di eventuali proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.

***Entro il 31 dicembre 2008 al più tardi, la Commissione emana orientamenti sull'applicazione delle regole di concorrenza e delle norme in materia di aiuti statali per il settore postale.***

#### *Motivazione*

*Ai fini del completamento del mercato interno dei servizi postali dovrebbe essere sufficiente, anche ai fini di una riduzione della burocrazia, presentare una relazione ogni quattro anni.*

*La "comunicazione della Commissione sull'applicazione delle regole di concorrenza al settore postale e sulla valutazione di alcune misure statali relative ai servizi postali (98/C 39/02)" non è più attuale. Gli investitori hanno bisogno di certezza giuridica e per tale motivo sono necessari nuovi orientamenti della Commissione*

## MOTIVAZIONE

### **1. Contesto**

Alla fine del 2006, la Commissione ha presentato:

- 1) una proposta di direttiva che modifica la direttiva 97/67/CE relativa al pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari (COM(2006) 594),
- 2) uno studio prospettivo sull'incidenza sul servizio universale del pieno completamento del mercato interno dei servizi postali nel 2009 (COM(2006) 596),
- 3) due documenti relativi ai risultati della valutazione d'impatto (SEC (2006) 1291 e 1292),
- 4) una relazione sull'applicazione della direttiva postale (COM(2006) 595).

Con la presentazione dei documenti indicati al punto 1 e 2, la Commissione soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 7, paragrafo 3 della direttiva sui servizi postali.

### **2. I lavori e gli studi preparatori della Commissione**

La proposta della Commissione è formulata sulla base di una serie di studi. Dal 1997 a oggi sono stati commissionati quattordici studi, a loro volta integrati, fra il 2004 e il 2006, da sei studi di più ampia portata. A questi si sono aggiunti dieci workshop pubblici e un'indagine "Eurobarometro" sul grado di soddisfazione dei consumatori. Inoltre, la Commissione ha attuato una consultazione pubblica, che ha consentito di raccogliere 2.295 risposte a un questionario e 103 contributi scritti.

#### **2.1 Lo studio prospettivo**

Lo studio prospettivo si basa essenzialmente sui risultati di uno studio settoriale di PriceWaterhouseCoopers (PWC) del 2006 relativo all'incidenza della piena apertura del mercato sul servizio universale. La versione integrale di tale studio è visionabile al sito Internet [http://ec.europa.eu/internal\\_market/post/studies\\_de.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/post/studies_de.htm).

Per quanto concerne l'accesso ai servizi postali, lo studio non prevede cambiamenti di rilievo a seguito della piena apertura del mercato. Solo nel caso delle regioni remote si sottolinea l'eventuale necessità di misure complementari, qualora le alternative proposte dagli operatori del mercato risultassero inadeguate.

Riguardo alla qualità dei servizi, si prevede il mantenimento degli standard. Tuttavia, nel caso di segmenti di mercato meno interessanti, secondo quanto afferma lo studio, i controlli regolamentari potrebbero rivelarsi necessari.

In generale si prevede un maggiore allineamento dei servizi offerti alle esigenze dei consumatori e alla loro disponibilità a pagare per tali servizi. Per quanto concerne il criterio della ragionevolezza dei prezzi, la Commissione giudica ammissibile l'ipotesi di introdurre meccanismi di controllo dei prezzi.

Riguardo al finanziamento del servizio universale, la Commissione ritiene che, dopo l'apertura, le forze di mercato contribuiranno a rendere più efficiente la fornitura del servizio universale, limitandone i costi. Tuttavia, essa sottolinea al contempo che il futuro del servizio universale non può essere lasciato completamente nelle mani delle forze di mercato. Accenna, inoltre, all'eventuale necessità di finanziamenti ad-hoc e misure regolamentari.

Per quanto concerne gli aspetti occupazionali, si prevede che la completa apertura del mercato amplierà globalmente i mercati postali e contribuirà infine a garantire l'occupazione nell'ambito dei fornitori del servizio universale e a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro presso i nuovi operatori.

Lo studio condotto da PriceWaterhouseCoopers giunge alla conclusione che l'apertura del mercato prevista per il 2009 non comprometterà il servizio universale in nessuno Stato membro – una valutazione che figura anche in altri studi. In casi specifici sono considerate necessarie talune misure di accompagnamento, ma un rinvio generale di tale data è giudicato inopportuno e sconveniente.

Il timore è che rimandando l'apertura del mercato si invierebbe un segnale negativo al mercato. La mancanza di certezza regolamentare potrebbe determinare il venir meno di quegli investimenti che sono necessari per far fronte alle nuove sfide del mercato.

Secondo lo studio, l'adozione di misure di accompagnamento adeguate tese a garantire la fornitura del servizio universale deve preferibilmente avvenire a livello degli Stati membri.

## 2.2 Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto (SEC(2000) 1291 e1292) individua innanzitutto quattro opzioni di alto livello:

- Opzione A – Nessuna proposta legislativa. È importante mettere in chiaro che l'articolo 27 della direttiva sui servizi postali prevede una "clausola di caducità". Pertanto allo scadere della direttiva, al 31.12.2008, è previsto che, qualora non sia entrata in vigore alcuna nuova proposta, il settore postale sia disciplinato dalle norme del trattato CE (in particolare dalle norme in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 86, comprese le decisioni e/o le direttive della Commissione in conformità dell'articolo 86, paragrafo 3).
- Opzione B - Una direttiva postale sostanzialmente nuova e globale.
- Opzione C - Proroga della direttiva postale esistente oltre il 2009 – in tal caso verrebbe soppressa soltanto la clausola di caducità di cui all'articolo 27.

- Opzione D – Adeguamento della direttiva attuale. Questa opzione manterrebbe e svilupperebbe il quadro creato dall'attuale direttiva postale. Si tratta della strategia perseguita dalla presente direttiva.

Lo studio accantona infine le opzioni A e B e approfondisce l'analisi in relazione alle opzioni C e D. Quindi la Commissione passa a elaborare dieci opzioni politiche specifiche (dettagliate) in cui vengono in via sperimentale variati diversi parametri, quali la portata del servizio universale, i suoi standard, l'accesso alle strutture essenziali, i meccanismi di finanziamento, le tariffe uniformi, e così via. Le esigenze di spazio nell'ambito della presente relazione impediscono di approfondire ulteriormente i contenuti di tale studio, che il relatore raccomanda di leggere. Resta inteso che in ultima analisi i risultati della valutazione d'impatto si riflettono nei contenuti della proposta di direttiva.

### **3. La proposta della Commissione nel dettaglio:**

La proposta della Commissione si prefigge di:

- completare il mercato interno dei servizi postali eliminando i diritti speciali nel settore postale – e al contempo
- garantire in modo sostenibile un servizio universale di alta qualità a prezzi ragionevoli
- considerare l'esigenza di armonizzare i principi di regolamentazione dei servizi postali.

Entrando nel dettaglio:

**Calendario:** Per la completa apertura del mercato, la Commissione conferma la data prevista dall'attuale direttiva sui servizi postali, vale a dire il 1° gennaio 2009. Dopo tale data non dovranno più esistere diritti esclusivi o speciali a vantaggio di singole imprese.

#### **Misure di accompagnamento:**

- È altresì opportuno eliminare la nomina obbligatoria ex-ante del fornitore(i) del servizio universale (ai sensi dell'articolo 4 della direttiva sui servizi postali attualmente in vigore). Gli Stati membri sono chiamati a stabilire autonomamente il meccanismo atto a garantire la fornitura del servizio universale, ricorrendo a una o più imprese. Le condizioni che regolano l'affidamento del servizio universale devono basarsi su principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione, proporzionalità e minima distorsione del mercato.
- È necessario correlare le tariffe del servizio universale ai costi. Solo in casi eccezionali ben definiti è possibile scostarsi dal principio secondo cui le tariffe dei servizi postali devono essere allineate ai costi. La Commissione propone che gli Stati membri limitino l'uniformità tariffaria agli invii soggetti a tariffe unitarie, vale a dire a quei servizi che vengono prevalentemente richiesti da consumatori e piccole imprese (articolo 12, secondo trattino).
- Finanziamento del servizio universale  
Il nuovo articolo 7 elenca le opportunità offerte agli Stati membri per finanziare la

fornitura del servizio universale dopo l'eliminazione dei diritti esclusivi. Tale elenco include

- la compensazione pubblica,
- gli appalti pubblici, nonché
- la possibile istituzione di un fondo di compensazione.

Ulteriori elementi della proposta:

- Gli Stati membri possono continuare a prevedere autorizzazioni o licenze individuali (articolo 9), tuttavia la proposta specifica meglio gli obblighi possibili o non ammissibili.
- Accesso a infrastrutture e servizi postali chiave. La proposta introduce un nuovo articolo 11 bis, che autorizza gli Stati membri, in base a determinate condizioni, a garantire condizioni d'accesso trasparenti e non discriminatorie a taluni elementi infrastrutturali del servizio postale (sistemi di codice di avviamento postale, cassette postali, caselle postali, e così via).
- Maggiore tutela dei consumatori (articolo 19). In tale ambito si estende, fra l'altro, l'applicazione di principi minimi relativi alle procedure di reclamo oltre i fornitori di servizi universali.
- Autorità nazionali di regolamentazione. Tali autorità avranno un ruolo centrale, in special modo nella fase di transizione verso un regime di concorrenza. L'articolo 22 chiede la separazione delle funzioni regolamentari e operative nonché maggiore trasparenza nell'assegnazione delle funzioni regolamentari.

#### **4. Giudizio e raccomandazioni del relatore:**

Nella sostanza, accanto alla questione riguardante la conferma dell'obiettivo del 2009 per quanto attiene al settore riservato, i principali temi da affrontare:

- Portata del servizio universale – Ulteriore evoluzione in qualità di strumento a difesa dei consumatori
- Meccanismi di finanziamento – Dopo la soppressione del settore riservato sono necessari meccanismi alternativi per finanziare il servizio universale?
- Accesso a talune attrezzature dell'infrastruttura postale – Occorrono a riguardo regolamentazioni particolari?

Il relatore ha avuto numerosi approfonditi colloqui con gli attori del settore, acquisendo un quadro completo dei loro punti di vista. Alla luce dell'ampio materiale presente negli studi, il relatore ritiene che il Parlamento disponga ora di basi decisionali assolutamente adeguate, che rendono superflue ulteriori audizioni o similari.

Il relatore è convinto che grazie a tale proposta la Commissione si stia sostanzialmente muovendo nella giusta direzione e si dichiara favorevole all'orientamento generale di detta proposta.

La scadenza fissata al 2009 non dovrebbe sorprendere gli operatori postali. Il termine figura

già nella direttiva postale attuale e si basa per altro su una nota decisione del legislatore europeo. Sono già stati concessi tempi di preparazione adeguati e al momento, a giudizio del relatore, è fondamentale inviare un segnale chiaro e credibile sull'apertura del mercato. Ulteriori rinvii creerebbero incertezze, disorienterebbero gli operatori interessati e in ultima analisi penalizzerebbero quei paesi e quelle imprese che sono più avanti nel processo di apertura. Il relatore ricorda anche il positivo bilancio del Parlamento, che già figura in una relazione di iniziativa del febbraio 2006, in merito agli sviluppi di mercato conseguiti fino a quel momento e al quadro di armonizzazione delineato (P6\_TA(2006)0040).

Il relatore presenta però una serie di emendamenti a quegli elementi della proposta di direttiva che necessitano di integrazioni o chiarimenti. I punti essenziali che figurano negli emendamenti sono i seguenti:

a) Per quanto concerne la portata del servizio universale, occorre identificare una soluzione equilibrata. I piccoli clienti privati continuano ad avere bisogno di tutela e garanzie ai sensi dell'articolo 3, onde poter spedire e ricevere invii in quantità limitate a condizioni ragionevoli, mentre per i clienti commerciali più grandi valgono condizioni completamente diverse. Gli invii in massa sono forniti in concorrenza in base alla domanda. I fornitori reagiscono in modo flessibile e sviluppano nuove offerte. Il relatore suggerisce di tenere conto di tale situazione a due livelli, riorganizzando il servizio universale quale strumento a difesa dei consumatori, limitandolo però ai soli invii singoli. I grandi clienti commerciali o gli autori di spedizioni all'ingrosso non necessitano di equivalente tutela, per cui è possibile evitare interventi inutili nelle offerte di tali servizi (vedi gli emendamenti al considerando 14 e all'articolo 3, paragrafo 1).

b) Il relatore è consapevole dell'importanza di offrire ai consumatori servizi postali a prezzi ragionevoli. È giusto che anche la nuova versione della direttiva continui a sancire tale principio. Due emendamenti all'articolo 12 sono tesi a chiarire tali concetti e a sottolineare le possibilità di cui dispongono in tale contesto le autorità nazionali di regolamentazione.

c) Altre questioni fondamentali sono quelle riguardanti lo status e i diritti dei lavoratori del settore postale. A tale riguardo, il relatore propone di introdurre un nuovo paragrafo 3 bis all'articolo 9 volto a chiarire le opportunità offerte agli Stati membri per regolamentare le condizioni occupazionali.

d) La questione relativa all'imputazione dei costi e alla contabilità (nuova versione dell'articolo 14) è di fondamentale importanza, poiché in caso di errata imputazione dei costi si possono facilmente determinare distorsioni di mercato. Il relatore presenta un emendamento teso a precisare l'imputazione dei costi comuni (costi non direttamente attribuibili a un determinato servizio o prodotto). Un altro emendamento è volto poi a garantire l'applicazione dell'articolo 14 qualora non sia stato ancora nominato un ulteriore fornitore del servizio universale, dal momento un'errata imputazione dei costi anche nell'ambito di un solo fornitore potrebbe risultare d'impedimento all'accesso al mercato.

e) Sempre connesse alla contabilità risultano le altre questioni relative alle sovvenzioni incrociate. A riguardo, il relatore presenta due emendamenti ai considerando. In primo luogo, è opportuno mettere in chiaro che la sorveglianza delle sovvenzioni incrociate rientra fra le competenze della Commissione. Pertanto, il considerando 25 andrebbe eliminato.



L'emendamento al considerando 26 è, a sua volta, teso a garantire una chiara imputazione dei costi comuni in base alle attività, onde evitare sovvenzioni incrociate.

f) Altro fattore essenziale per un mercato postale efficiente è la presenza di regole del gioco chiare nell'ambito del diritto della concorrenza e in relazione alle sovvenzioni statali. A tale riguardo, il relatore propone due emendamenti (al considerando 26 bis e all'articolo 23) che sollecitano documenti di interpretazione da parte della Commissione su tali questioni.

g) L'emendamento relativo alla raccolta dei dati statistici (all'articolo 22 bis, paragrafo 1 ter) e quello che propone un maggiore scaglionamento nel tempo delle relazioni della Commissione (all'articolo 23) mirano a ridurre gli oneri amministrativi e burocratici.

h) Altri emendamenti riguardano l'accesso alla rete di distribuzione (articolo 11 bis) e l'interoperabilità (considerando 22).

In merito alla questione del finanziamento, il relatore ritiene che l'elenco della Commissione (all'articolo 7) offra agli Stati membri soluzioni appropriate. Nel corso delle sue consultazioni, il relatore ha anche talvolta preso atto di ulteriori soluzioni, che non sono però risultate convincenti. Pertanto il relatore ha deciso di non presentare emendamenti a riguardo.

Per concludere, il relatore richiama ancora una volta l'attenzione sulla già citata clausola di caducità al 31.12.2008. Questa data sollecita il Parlamento e il Consiglio ad agire in modo risoluto. Non si deve correre il rischio di assistere all'inizio del 2009 allo scadere della direttiva, così da retrocedere al diritto primario e dover rinunciare alle competenze di natura legislativa del Parlamento.